

COMUNE DI MORUZZO

PROVINCIA DI UDINE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione ordinaria Seduta pubblica di prima convocazione.

OGGETTO: Adozione regolamento campo di calcio comunale.

L'anno millenovecentottantasette

il giorno **ventitre** del mese di **gennaio**

alle ore **20.00**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale:

Intervennero i Signori:

Inviata al Comitato Provinciale di Controllo il **4.2.19** Prot. n. **502**

- 1) DREOSSO Carletto
- 2) NARDUZZI Severino
- 3) GIUSTI Ervino
- 4) MINEO Oreste
- 5) PIRRO' Giuseppe
- 6) D'AGOSTO Pietro
- 7) ELLERO Giorgio
- 8) PERSELLO Ennio
- 9) PUPPO Antonio
- 10) DOMINI Gino
- 11) CANDUSSO Bruno
- 12) MACOR Marta
- 13) ZANOR Gianni
- 14) ZANOR Giovanni
- 15) AITA Luciano

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
14	1

Assiste il Segretario comunale sig. **Cipriano dr. Carmine**

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. **Dreosso p.az. Carlo**

nella sua qualità di **Sindaco**

ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

siglio Comunale adotta la seguente deliberazione :

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO opportuno disciplinare l'utilizzo del campo di calcio comunale.

PRESO ATTO della breve relazione dell'Assessore Narduzzi.

PRESO ATTO delle richieste di modifica del Consigliere Aita di alcuni punti del regolamento proposto dalla Giunta.

PRESO ATTO del parere delle Associazioni Sportive Comunali.

DOPO breve discussione.

UNANIME, per voti resi per alzata di mano:

DELIBERA

- Adottare il regolamento per l'utilizzo del Campo di Calcio Comunale, allegato sub a) al presente atto, costituente parte integrante e sostanziale.
- Precisare che avrà efficacia dal giorno in cui la presente deliberazione diverrà esecutiva.

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE IN USO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI
MORUZZO

ART. 1

Il campo sportivo comunale di Moruzzo è destinato all'uso di tutti gli enti, società sportive iscritte del Comune e gruppo sportivi del Comune di Moruzzo, squadre esterne, secondo le disposizioni contenute nel presente regolamento.

ART. 2

La direzione del campo sportivo è affidata all'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 3

Il controllo della gestione del campo sportivo è affidato all'Assessore per le attività ricreative e sportive.

ART. 4

Il campo sportivo potrà essere concesso per gare singole o nel quadro di manifestazioni padronali (tornei), folcloristiche.

E' comunque escluso l'uso del campo di calcio per allenamenti. ✓

Per ottenere la concessione gli enti interessati dovranno presentare domanda scritta in doppio esemplare almeno otto giorni prima al Sindaco.

ART. 5

La concessione del campo è subordinata al pagamento anticipato della quota fissata a titolo di rimborso spese dall'apposita tariffa tanto per le manifestazioni con ingresso di pubblico a pagamento quanto per quelle a ingresso libero.

ART. 6

I concessionari sono responsabili di ogni danno che si verifichi negli impianti, negli attrezzi in dotazione degli stessi nei servizi nonché nelle opere fisse, siano essi imputabili ai concessionari stessi, ai rispettivi atleti e consociati od anche ai terzi ed a qualsiasi titolo avendo i concessionari medesimi l'obbligo della vigilanza e della buona conservazione delle cose e dell'incolumità delle persone.

I danni non dipendenti dal buon uso normale e rilevati e non denunciati tempestivamente al "Tecnico Comunale" sono addebitati al concessionario che li ha provocati o non li ha denunciati con diligente premura.

Allo scopo di avere una garanzia dell'adempimento degli obblighi loro derivanti in virtù delle disposizioni di cui al presente regolamento i concessionari dovranno prestare all'atto della concessione una congrua cauzione nella misura che sarà stabilita di anno in anno dall'Assessore solo nei casi in cui siano disputate almeno quattro partite consecutive.

Il deposito sarà restituito, cessato l'uso degli impianti previo controllo e relativo nulla osta del Tecnico Comunale.

Le eventuali trattenute saranno effettuate in conformità della decisione della Giunta Municipale.

ART. 7

I concessionari sono direttamente responsabili del pagamento di tutte le tasse e diritti verso terzi, accettano incondizionata-

mente ogni responsabilità civile e penale verso chichessia, anche verso gli spettatori assumendo l'obbligo di ottemperare alle prescrizioni di legge e dei regolamenti con particolare riguardo a quelli vigenti in materia di pubblici spettacoli ed a quelli inerenti alla medicina sportiva.

Per le manifestazioni alle quali sia prevedibile una notevole affluenza di pubblico, i concessionari debbono comunicare agli Organi competenti per l'eventuale impiego di un servizio di vigilanza e d'ordine come previsto per le manifestazioni pubbliche.

E' vietata la sub-concessione dell'uso degli impianti a qualsiasi titolo e per qualsiasi tempo.

ART. 8

4 I funzionari cui sono affidati gli impianti sportivi comunali rappresentano l'Autorità comunale e sono incaricati di fare osservare gli orari stabiliti o i regolamenti.

L'Assessore, il Tecnico Comunale e i funzionari e impiegati comunali incaricati del controllo degli impianti e della gestione degli stessi hanno diritto di accedere in qualsiasi momento al campo sportivo.

ART. 9

Gli atleti dovranno attenersi strettamente all'orario per loro stabilito.

E'entrata e l'uscita dal campo dovrà avvenire soltanto dalle porte prescritte.

ART. 10

Gli enti concessionari potranno depositare nel magazzino del campo gli attrezzi di loro proprietà indicando le persone autorizzate e ritirarli per l'uso.

Nessuna responsabilità assume il personale del campo nè il Comune di Moruzzo per quanto riguarda la conservazione e il recupero di detti attrezzi nè degli effetti personali, valori ecc. degli atleti

che vengono lasciati sull'area del campo o all'interno dei servizi.

Art. 11

Eventuali autorizzazioni per sistemazione di tabelloni infissi, ecc. possono essere concessi con limiti di uso e tempo al fine di non ostacolare il normale funzionamento del campo sportivo. Resta stabilito comunque l'obbligo dei concessionari di ripristinare gli impianti allo stato precedente senza diritto ad alcun rimborso di spesa. Tutto quanto risulti sistemato con carattere permanente sia pure a richiesta ed uso di un solo concessionario, può essere usato anche da altri utenti che fruiscono degli impianti sportivi con gli stessi scopi tecnici; per detto uso non può essere preteso alcun compenso.

Art. 12

Gli enti concessionari sono responsabili della disciplina dei loro atleti.

Resta comunque in facoltà della Giunta Municipale di sospendere o revocare la concessione a suo insindacabile giudizio nei confronti di coloro che non rispettano quanto stabilito dal presente regolamento.

Art. 13

Nessuna responsabilità di qualsiasi genere potrà essere accollata all'Amministrazione comunale qualora gli impianti dovessero rendersi impraticabili per cause di forza maggiore.

Qualora il campo e servizi annessi si rendessero impraticabili per qualsiasi ragione anche l'incaricato a suo giudizio in assenza del Tecnico Comunale può farne sospendere l'uso parziale o totale.

Art. 14

Il campo sportivo e relativi impianti potranno essere concessi in uso per allenamenti e manifestazioni alla Scuola Media ed alle Scuole Elementari del Comune.

Le concessioni di cui al presente articolo sono gratuite.

Della conservazione e del buon uso degli impianti, della sicurezza degli alunni e dell'eventuale pubblico ammesso saranno responsabili i dirigenti della scuola concessionaria.

Art. 15

Il campo di calcio principale sarà concesso per la disputa di una sola partita settimanale nel periodo invernale (novembre-marzo), per due partite nel periodo estivo (aprile-ottobre).

Nella concessione sarà data precedenza agli incontri di campionato delle squadre iscritte ad organismi ufficiali (C.O.N.I. - F.I.G.C.).

Eventuali deroghe, sino ad un incontro al mese, potrà essere deliberata dalla Giunta a favore di enti operanti nel Comune tenuto conto delle concessioni già disposte.

Durante la stagione estiva (da aprile ad ottobre) il campo di calcio principale sarà assolutamente chiuso ad ogni attività per un periodo continuativo minimo di giorni sessanta. La chiusura è stabilita dalla Giunta, sentito il parere del Tecnico Comunale.

Art. 16

La concessione della pubblicità interna, fonica o visiva tanto a carattere temporaneo quanto a carattere permanente per l'intero anno e per qualsiasi manifestazione, rimane di esclusiva competenza del Comune a norma di legge.

Nessuna forma di pubblicità può essere eseguita senza la preventiva richiesta scritta o la susseguente autorizzazione che può essere concessa soltanto in particolari casi ed a insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale previ opportuni impegni e garanzie.

Art. 17

Quanto non contemplato dal presente regolamento sarà deciso di volta in volta dalla Giunta Municipale che ne darà comunicazione agli interessati.

Dalla Residenza Municipale, li 23 gennaio 1987

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Cipriano dr. Carmine)



IL SINDACO
(Dreosso p.az. Carlo)

siglio Comunale adotta la seguente deliberazione :

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE


Dreosso p.az. Carlo

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Narduzzi Severino

IL SEGRETARIO

Cipriano dr. Carmine



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per sette giorni consecutivi, dal 28.1.1987 al 3.2.1987 inclusi.

Contro la quale non furono prodotti reclami o denunce.

addì 4.2.1987



L'IMPIEGATO RESPONSABILE

Milva Chittaro
Milva Chittaro

REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA
Comitato Provinciale di Controllo
UDINE

Ripubblicata dal 24.03.1987 al
07.04.1987 senza reclami o de-
nunce.-

N. 11167 Reg. C.P.C.

M. 38671 di prot.

Rivisato immune da vizi

alla data del 2.3.1987

addì 2.3.1987

Il Presidente

F. To Brevetto